



COMUNE DI PORPETTO

Provincia di Udine

via Udine, 42 – 33050 Porpetto

C.F. 81001090307 - P.IVA 01241100302

REGOLAMENTO

per l'applicazione del ravvedimento operoso

adottato con deliberazione di C.C. n. ____ del 30.01.2019

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto del regolamento

ART. 2 – Scopo ed efficacia del regolamento

TITOLO II

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

ART. 3 – Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso

ART. 4 – Applicazione del ravvedimento operoso

ART. 5 – Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso

ART. 6 – Misura delle sanzioni ridotte

ART. 7 – Calcolo del ravvedimento operoso

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 8 – Norme finali.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'art. 13, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i.;
2. Le disposizioni che seguono attendono alle procedure ed alle modalità per la gestione del predetto strumento con la finalità di ridurre il contenzioso, nell'intento di promuovere un rapporto di compliance tra Ente impositore e Contribuente, improntato al principio di collaborazione e buona fede.

Art. 2

Scopo ed efficacia del regolamento

1. Il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni, in conformità all'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, nonché nel rispetto dell'art. 3 e dell'art. 7 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, e di ogni altra disposizione normativa di riferimento.
2. La presente disciplina è applicata nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa, nello spirito di tutela dell'affidamento, al fine di agevolare la riscossione delle entrate comunali.
3. L'attività di controllo in capo all'ente locale, deve pertanto avvenire in conformità ai principi sanciti dalla Legge 27/07/2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), nell'ottica della cosiddetta tax compliance, ossia dell'adempimento spontaneo da parte del contribuente, così da poter dedicare maggior tempo al cittadino, attraverso attività di supporto fiscale.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano esse di carattere tributario o meno.

TITOLO II

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

ART. 3

Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso

1. L'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dal presente regolamento, può essere applicato alle seguenti entrate comunali
 - a. Imposta Municipale Propria (IMU)
 - b. Tassa sui servizi indivisibili (TASI)
 - c. Tributo sui rifiuti (TARI)
 - d. Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
 - e. Tassa sulle occupazioni di suolo pubblico (TOSAP)

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato.

2. Non può essere adottato il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio tributi o concessionario abbia già provveduto alla notifica dell'atto con cui viene accertata la violazione da parte del contribuente.

ART. 4

Applicazione del ravvedimento operoso

1. Per le entrate in autoliquidazione il contribuente deve procedere ai conteggi per la determinazione dell'ammontare versato, evidenziando l'adozione dell'istituto del ravvedimento operoso, attraverso l'indicazione nel modello/bolletta di pagamento.
2. Per il tributo sui rifiuti (TARI) per il quale il contribuente non è in grado di determinare l'importo da versare, il conteggio deve essere richiesto al servizio tributi.

ART. 5

Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso

1. L'istituto del ravvedimento operoso può essere adottato per:
 - a. Violazioni derivanti da omessi versamenti
 - b. Violazioni relative a parziali versamenti
 - c. Violazioni per omessa presentazione della dichiarazione
2. La violazione per omessa presentazione della dichiarazione è sottoposta alla seguente previsione:
 - a. Invio della denuncia tardiva, con cui si sana la violazione, entro 90 giorni dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente in ordine alla presentazione della dichiarazione;
 - b. Le denunce pervenute oltre i predetti 90 giorni sono considerate omesse.

Art. 6

Misura delle sanzioni ridotte

1. L'applicazione del ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie.
 - RAVVEDIMENTO SPRINT: per omesso/tardivo versamento sanato nei primi 14 giorni successivi alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un trentesimo (1/30) per ogni giorno di ritardo, cioè nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;
 - RAVVEDIMENTO BREVE: per omesso/tardivo versamento sanato dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un ventesimo (1/20), cioè pari all'1,5% dell'imposta;
 - RAVVEDIMENTO MEDIO: per omesso/tardivo versamento, sanato dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un diciottesimo (1/18), cioè pari all'1,67% dell'imposta;
 - RAVVEDIMENTO LUNGO: per omesso/tardivo versamento, sanato successivamente al novantesimo giorno e fino ad un anno dal versamento omesso, la sanzione è ridotta ad un ottavo (1/8), cioè pari al 3,75% dell'imposta;
 - RAVVEDIMENTO ENTRO DUE ANNI: per omesso/tardivo versamento, eseguito entro due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un settimo (1/7) cioè pari al 4,29% dell'imposta;
 - RAVVEDIMENTO OLTRE DUE ANNI: per omesso/tardivo versamento, eseguito oltre due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un sesto (1/6), cioè pari al 5% dell'imposta;
 - RAVVEDIMENTO PER OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE: l'omessa presentazione della dichiarazione, a cui non si accompagna un omesso/tardivo versamento, può essere sanata con il versamento di una sanzione ridotta pari al 10% del minimo della sanzione edittale.

ART. 7

Calcolo del ravvedimento operoso

1. La somma che il contribuente deve versare, al fine di sanare la propria posizione è determinata sommando fra loro i seguenti importi:
 - La somma omessa
 - L'importo della sanzione, determinata in base al precedente art. 6
 - Gli interessi maturati giorno per giorno, calcolati al tasso legale in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.
2. Le tre componenti sopra indicate devono essere versate contestualmente in un'unica soluzione e ne deve essere data comunicazione all'ufficio tributi.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nelle disposizioni regolamentari, si applicano le disposizioni di legge vigenti, disciplinanti le diverse materie oggetto del presente atto.
2. Le eventuali modifiche della misura della sanzione per le fattispecie disciplinate dal presente regolamento, si considerano automaticamente aggiornate.